

	Comune di Bernate Ticino Piazza della Pace, snc 20010 – Bernate Ticino (MI)	C.C.	2	25/03/2024
	AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 147/2013 – ANNO 2024			

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta di Prima convocazione

L'anno duemilaventiquattro, addì venticinque del mese di marzo, alle ore ventuno e minuti zero, nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente
1. COLOMBO MARIAPIA	Presente
2. GARAVAGLIA EMILIA	Presente
3. SOLA MARCO	Presente
4. Dott. GARAVAGLIA ROBERTO	Presente
5. RODELLA FERDINANDO	Presente
6. ZARINELLI GIORGIO	Presente
7. CASSANI DEVIS	Presente
8. MANTIA MAURA	Presente
9. ZARINELLI MARIA FRANCESCA	Presente
10. Dott. OTTOLINI ALESSIO	Presente
11. Dott.ssa CALCATERRA EMILIANA	Presente
12. COLOMBO FULVIO	Presente
13. LOGOTETA SALVATORE	Presente
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa FODERA' DEBORA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SINDACO - COLOMBO MARIAPIA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE C.C. N. 2 IN DATA 25/03/2024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO BIENNALE (2024-2025) DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI E DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI NATURA CORRISPETTIVA (TARI PUNTUALE) AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE 147/2013 – ANNO 2024

E' presente alla discussione la dott.ssa Mara Stefani, Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria.

Il Sindaco introduce l'argomento in oggetto per la trattazione del quale passa la parola al Vice Sindaco e Assessore Marco Sola che relaziona in merito (Intervento 1).

Chiede la parola il Consigliere Ottolini che avanza richieste di chiarimenti circa la quantità di rifiuti variabili negli anni, i costi di produzione e dei servizi, la diminuzione tariffaria di 7.500 € rispetto agli anni precedenti e l'incremento della voce "riduzioni da finanziare con altre risorse del Comune.

Dà puntuale riscontro l'Assessore Sola, sottolineando l'importanza della introduzione della raccolta differenziata nei cimiteri e alle scuole facendo notevolmente diminuire la frazione del secco.

Per quanto riguarda i costi dei servizi si darà riscontro a seguito di richiesta di spiegazione al Consorzio dei Navigli.

Chiede poi la parola il Consigliere Calcaterra, chiedendo chiarimenti in riferimento agli importi di cui alle tabelle di pag. 17 e 18 del piano finanziario (costi di pratiche legali, noleggi e affitti sede).

L'Assessore Sola dà riscontro al Consigliere sulla base dei dati in suo possesso rimandando dettaglio richiesto a successiva risposta da inoltrarsi per tramite degli uffici sentito Consorzio dei Navigli spa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20/12/2021 e modificato con Deliberazione n. 9 del 27/03/2023;

Preso atto che il Comune di Bernate Ticino:

- così come specificato dal comma 688 della Legge n. 147/2013, avendo realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, applica la tariffa corrispettiva in luogo della TARI e nella commisurazione della stessa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "*Norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*";
- ai sensi del comma 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, ha realizzato, per il tramite del Consorzio dei Navigli spa, gestore per conto del Comune del servizio rifiuti, sistemi di misurazione puntuale della

quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e che, per i motivi espressi, è prevista l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP) in luogo della TARI;

Richiamato l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Considerato che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25.02.2022 è stato approvato il piano finanziario per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani - periodo regolatorio 2022-2025;
- la Delibera 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif stabilisce che il Piano finanziario per la tariffa del servizio rifiuti è oggetto di aggiornamento biennale;
- il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, comma 5-quinquies dell'articolo 3 stabilisce che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno."

Richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- Delibera n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
- Delibera n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- Delibera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- Delibera n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- Delibera n.389/2023/r/rif aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (mtr-2);
- Determina 1/DTAC/2023;

Richiamati gli artt. 27 e 28 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano sia sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al punto 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza.

Considerato che l'organismo competente è definito dall'ARERA come l'Ente territorialmente competente (al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento), ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato (al quale viene trasmesso il PEF ai fini della determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi");

Verificato che L'Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente (Decreto Legislativo 152/06, artt. 147, 149, 149-bis e 151 e decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138);

Tenuto conto:

- che nel territorio in cui opera il Comune di Bernate Ticino non è presente l'Ente di Governo dell'ambito previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e

che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

- che il Servizio di Raccolta e smaltimento dei rifiuti e l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti viene svolto dalla società Consorzio dei Navigli S.p.a., società partecipata dell'ente e concessionaria del servizio;

Visto In particolare il punto 28.3 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif. che testualmente recita "Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli."

Verificato che l'Ente può procedere a Validazione dell'aggiornamento al piano economico finanziario 2024-2025;

Vista la relazione di validazione del piano economico finanziario del servizio di gestione rifiuti del comune di Bernate Ticino predisposta dal Responsabile dell'area amministrativa e finanziaria;

Tenuto conto che l'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa (copertura del 100%), principio ribadito dall'art. 1, comma 654, della L. n. 147/2013 che prevede tale obbligo attraverso l'applicazione della TARI/TARIP;

Dato atto che con il presente atto viene altresì approvata l'Articolazione Tariffaria (allegato 4), per la determinazione dei parametri K per il calcolo delle tariffe unitarie e pertanto viene definita:

- A. la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
- B. la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
- C. la determinazione della misura dei coefficienti Ka, Kc di cui al D.P.R. 158/1999;

Preso atto che il PEF 2022-2025 è stato predisposto confermando le percentuali già deliberate nel precedente Piano economico finanziario 2023, sia per quanto riguarda quota fissa/variabile che le % di ripartizione utenze domestiche e non domestiche;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo;

Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio Comunale l'adozione del Piano economico finanziario per la tariffa rifiuti di natura corrispettiva redatto dal Consorzio dei Navigli spa;

Preso atto che in data 12.03.2024 a mezzo PEC (prot. n. 1760 del 12.03.2024) il Consorzio dei Navigli spa ha trasmesso il Piano economico finanziario TARIP (e la conseguente declinazione tariffaria) e la relativa documentazione allegata;

Dato atto che sulla presente deliberazione è stato reso parere dall'Organo di Revisione dei conti (Prot 0001795 del 13/03/2024) in merito all'approvazione del Piano economico finanziario;

Visti il D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il D.lgs. 118/2011 e s.m.i., lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

Atteso che la presente deliberazione deve essere trasmessa all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) entro 30 giorni dalla sua approvazione;

Con votazione resa per appello nominale e avente il seguente risultato:

presenti n. 13.

votanti n. 13, favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Ottolini, Calcaterra, Colombo, Logoteta);

DELIBERA

1. Di adottare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'aggiornamento biennale (2024-2025) al piano economico finanziario per la tariffa corrispettiva del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2022-2025, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, predisposto dal Consorzio dei Navigli spa in qualità di Ente gestore del servizio per conto del Comune di Bernate Ticino, così articolato:
 - Dichiarazione di veridicità rilasciata dal Direttore Generale del Consorzio dei Navigli spa, nonché legale rappresentante dello stesso – **Allegato 01**;
 - Piano finanziario e relazione di accompagnamento del Consorzio dei Navigli spa per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani– **Allegato 02**;
 - Piano finanziario e relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani (ETC) – **Allegato 03**;
 - Articolazione tariffaria e la determinazione dei parametri K per il calcolo delle tariffe unitarie– **Allegato 04**;
 - Tool di calcolo MTR 2024-2025 – **Allegato 05**;
2. Di prendere atto che sulla presente deliberazione è stato reso parere dall'Organo di Revisione dei conti (prot. n. 0001795 del 13/03/2024) in merito all'approvazione del Piano economico finanziario;
3. Di approvare la Relazione di validazione al piano economico finanziario aggiornamento 2024-2025 e pertanto validare il Piano ai sensi del comma 28.1 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. Di stabilire che il presente provvedimento comprensivo di tutti gli allegati sia trasmesso:
 - al Consorzio dei Navigli spa in qualità di Ente gestore del servizio della tassa rifiuta;
 - entro 30 giorni dall'approvazione all'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) nel rispetto dell'art. 7 della Deliberazione ARERA n. 363/2021;
 - entro il 14 ottobre 2024 al Ministero delle Economie e delle Finanze tramite il portale per il Federalismo fiscale per la successiva pubblicazione da parte del Ministeri dei documenti nell'apposito sito internet nel rispetto dell'art. 13, commi 15 e 15-ter, del D.L. 201/2011;
5. Di dare atto che il presente provvedimento comprensivo di tutti gli allegati verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Informazioni Ambientali" nel rispetto della disposizione di cui all'art. 40 del D.lgs. n. 33/2013 e come sancito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 719/2021;

Successivamente il Sindaco invita il Consiglio Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione resa per appello nominale e avente il seguente risultato presenti n. 13, votanti n. 13, favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COLOMBO MARIAPIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
FODERA' DEBORA
